

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIACOMO de GHISLANZONI CARDOLI

**La seduta comincia alle 14,10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Discussione del testo unificato delle proposte di legge Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: Disciplina dell'apicoltura (Approvato in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla 9ª Commissione permanente del Senato) (429-2348-3157-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: « Disciplina dell'apicoltura », già approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 22 aprile 2004 e modificato dalla 9ª Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 2004.

Ricordo che l'esame della Commissione verterà sulle sole parti modificate dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SAURO SEDIOLI, *Relatore*. Signor presidente, mi richiamerò alle relazioni già svolte sottolineando in particolare che la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha apportato due modifiche al testo licenziato dalla Camera; ritengo, però, che sia importante che la Commissione del Senato abbia va-

lutato positivamente il provvedimento nel suo complesso.

La XIII Commissione agricoltura della Camera aveva approvato il provvedimento in esame, recante « Disposizioni in materia di apicoltura », in prima lettura e in sede legislativa il 22 aprile 2004. L'esame al Senato, alla Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, in seconda lettura e in sede deliberante, ha apportato due modifiche al testo, che è stato approvato il 26 ottobre 2004.

Il provvedimento si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 descrive le finalità dell'intervento normativo, indicando la apicoltura come attività di interesse nazionale, utile alla conservazione dell'ambiente e dell'ecosistema, capace di garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

L'articolo 2 definisce l'apicoltura come conduzione zootecnica delle api, considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Individua, inoltre, quali prodotti agricoli, una serie di prodotti dell'apicoltura, fornisce le definizioni di arnia, alveare, postazione, aviario e nomadismo.

L'articolo 3 introduce le definizioni di apicoltore (chi detiene e conduce alveari), imprenditore apistico (chi detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile) e apicoltore professionista (l'imprenditore apistico che esercita l'attività a titolo principale).

L'articolo 4 disciplina l'uso dei fitofarmaci, conferendo alle regioni il compito di individuarne le limitazioni e i divieti, nel

rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo successivo.

L'articolo 5 prevede l'adozione ad opera del ministro delle politiche agricole e forestali di un documento programmatico per il settore apistico, contenente gli indirizzi e i criteri per il coordinamento delle attività volte alla promozione e alla tutela del settore apistico.

L'articolo 6 introduce, in capo a chiunque detenga apiari e alveari, l'obbligo di farne denuncia ai servizi veterinari delle ASL competenti ai fini della profilassi e del controllo sanitario.

L'articolo 7 individua il nettare, la melate, il polline ed il propoli come risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico, conferendo alle regioni il compito di incentivarne lo sfruttamento in conformità ad un insieme di principi ivi enunciati.

L'articolo 8 introduce nel codice civile un articolo aggiuntivo, l'896-*bis*, recante disposizioni sulle distanze minime per gli apiari, stabilendo il limite di dieci metri dalle strade di pubblico transito e di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

L'articolo 9 riconosce l'attività di impollinazione, a tutti gli effetti, come attività agricola connessa ai sensi del già richiamato articolo 2135 del codice civile.

L'articolo 10 prevede che le regioni determinino le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e nelle leggi regionali in materia.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per il finanziamento del documento apistico. La copertura è assicurata a valere sull'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo speciale di parte corrente.

L'articolo 12, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Le modifiche apportate dal Senato riguardano, come detto, gli articoli 6 e 11:

all'articolo 6 è stato modificato il termine per la denuncia degli apiari e degli alveari, cui sono tenuti i detentori. Nel testo licenziato dalla Camera il termine era fissato al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della legge, mentre nel testo in esame è fissato a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; all'articolo 11, in materia di copertura finanziaria, è stato soppresso l'ultimo periodo, ove si prevedeva che le risorse per gli interventi previsti dal documento apistico, di cui all'articolo 5, fossero quantificate annualmente, a decorrere dal 2007, nella tabella C della legge finanziaria.

La modifica si è resa necessaria per dare seguito ad un rilievo della Commissione bilancio del Senato, la quale aveva evidenziato che l'autorizzazione di spesa per gli anni 2004, 2005 e 2006, disposta a valere sull'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali del Fondo speciale di parte corrente, non appariva coerente con il carattere permanente della copertura per gli anni successivi, conseguente al rinvio alla quantificazione annuale in tabella C della legge finanziaria a decorrere dal 2007.

Merita, infine, evidenziare che nella relazione al disegno di legge finanziaria per il 2005 (approvato oggi, in prima lettura, dall'Assemblea della Camera dei deputati) « la disciplina dell'apicoltura » viene espressamente individuata tra le finalizzazioni di spesa dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali della tabella A, relativa alla Fondo speciale di parte corrente.

**PRESIDENTE.** Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire ora o si riserva di farlo in sede di replica.

**TERESIO DELFINO, Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.** Mi riservo di intervenire in sede di replica; comunque, ribadisco che il Governo auspica l'approvazione di questo provvedimento in tempi rapidi.

PRESIDENTE. Possono ora intervenire, in discussione generale, i deputati che lo richiedono.

Non essendovi richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Rimando all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Nel frattempo, solleciterò l'espressione del parere della Commissione bilancio sul testo trasmesso dal Senato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,20.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa  
il 26 novembre 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

